

Circolare n° 39

Roma, 3 Dicembre 2024

- ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
- ALLE IMPRESE ASSOCIATE

OGGETTO: LAVORO – BONUS NATALE

Il Decreto Omnibus (legge 143/2024), modificato il 19 novembre con il decreto-legge 167/2024, introduce per l'anno 2024 un'**indennità una tantum** pari a 100 euro (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro) riservata a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari; il bonus **non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente**.

REQUISITI DEL LAVORATORE

I requisiti necessari per accedere al Bonus Natale sono i seguenti:

1. titolarità, **nell'anno d'imposta 2024**, di un reddito complessivo non superiore ad € 28.000;
2. imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (ex art. 49, TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo) di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante (ex art. 13, comma 1, TUIR);
3. **presenza di almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, **fiscalmente a carico**. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ricorda che:
 - il bonus spetta anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico;
 - il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni purché risultino fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste, per loro, le detrazioni per figli a carico;
 - per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.

REQUISITO FAMILIARE

Il requisito familiare richiesto deve essere valutato congiuntamente al **principio di incumulabilità** del predetto bonus per il medesimo nucleo familiare; il bonus **non spetta al lavoratore dipendente coniugato o**

convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa agevolazione.

Pertanto, nel caso di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti reddituali e familiari richiesti dalla norma, il bonus spetta a uno solo di essi qualora siano:

- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016. Si tratta, in questo caso, di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all'anagrafe e risulti dallo stato di famiglia. Ciò implica che, nel caso di due lavoratori dipendenti, non coniugati o non uniti civilmente, i quali, pur convivendo, non abbiano denunciato il loro rapporto all'Anagrafe (dunque, non conviventi ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016), il bonus Natale (fermo restando i requisiti reddituali e di presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico) spetta ad entrambi con la conseguenza che, in tali ipotesi, si assiste, a parità di nucleo familiare ma non giuridicamente riconosciuto, al cumulo dell'agevolazione.

Esempi

I due lavoratori in questione sono il Sig. Rossi e la Sig.ra Bianchi e, salvo non sia diversamente indicato, soddisfano entrambi i requisiti reddituali.

Esempio 1		
Sig. Rossi e Sig.ra Bianchi	non coniugati e non conviventi (ai sensi della Legge n. 76/2016) con altri	il bonus spetta ad entrambi
Esempio 2		
Sig.ra Bianchi	non coniugata e non convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016) con altri	il bonus le spetta
Sig. Rossi	coniugato o convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016) con la Sig.ra Verdi, lavoratrice dipendente, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico	il bonus gli spetta a condizione che non lo richieda anche la coniuge o convivente, Sig.ra Verdi

Esempio 3		
Sig.ra Bianchi	non coniugata e non convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016) con altri, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio il requisito reddituale)	il bonus non le spetta
Sig. Rossi	coniugato o convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016) con la Sig.ra Verdi, lavoratrice dipendente, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico	il bonus spetta a uno solo dei due coniugi o conviventi, Sig. Rossi o Sig.ra Verdi
Esempio 4		
Sig.ra Bianchi	non coniugata e non convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016) con altri	il bonus le spetta
Sig. Rossi	coniugato o convivente (ai sensi della Legge n. 76/2016) con la Sig.ra Verdi, lavoratrice dipendente, con la quale ha un altro figlio non fiscalmente a carico	il bonus gli spetta (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico con la Sig.ra Bianchi e, pur essendo coniugato ovvero convivente con la Sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del bonus)

PUNTI DI ATTENZIONE

- ✓ Il reddito complessivo va determinato considerando anche:
 - i redditi assoggettati a cedolare secca,
 - i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni ex art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019,
 - la quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ex art. 1, D.L. n. 201/2011,
 - le mance detassate (settore Turistico) ex art. 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022,
 - la quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ex art. 44, comma 1, D.L. n. 78/ 2010; ex art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; ex art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 34/2019; ex art. 5, D.Lgs. n. 209/2023).
- ✓ Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, TUIR.
- ✓ **Il bonus Natale potrà essere percepito anche in sede di dichiarazione dei redditi:** considerato che il reddito complessivo annuo sarà definito successivamente all'erogazione del bonus, si suggerisce di valutare la possibilità di richiedere il bonus in sede di dichiarazione dei redditi, onde evitare il recupero dello stesso dopo l'avvenuta erogazione.

- ✓ **LAVORATORI STAGIONALI AGRICOLI:** per espressa previsione della norma ed in assenza di ulteriori specifiche, il bonus può essere erogato in busta paga solo in presenza della tredicesima.
Considerato che questi lavoratori non percepiscono tale mensilità e che la quantificazione delle giornate lavorate sarà disponibile solo a fine anno, non è possibile procedere con l'erogazione del bonus in busta paga, pertanto, l'erogazione potrà avvenire solo in sede di dichiarazione dei redditi.

COME RICHIEDERE IL BONUS

Il lavoratore deve presentare la richiesta tramite apposito modulo (Allegato 1) al datore di lavoro che, in qualità di sostituto d'imposta, erogherà il bonus unitamente alla tredicesima mensilità e potrà recuperare l'importo tramite credito d'imposta.

Cordiali saluti

La Segreteria

Allegato 1 - Dichiarazione per l'erogazione dell'indennità una tantum (bonus natale)